

DECISIONE N. 2/2026

R.G. TF 02/2026

(PF 60/2025)

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Francesco Banchelli	Componente
Avv. Elisa Brigandì	Componente estensore

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10 febbraio 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale nel procedimento disciplinare n. 02/2026 a carico del Sig. **Pietro TARTARELLA** (tess. n.QF002598 – cod. Soc. TA446),

pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

In data 11 novembre 2025 la Procura Federale apriva d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti del Sig. Pietro Tartarella, a seguito della ritenuta mancata collaborazione del medesimo nell'ambito del procedimento PF n. 48/FIDAL/2025, in cui doveva essere ascoltato il 20 ottobre 2025 come persona informata su fatti attribuiti ad altri tesserati.

Secondo il consolidato protocollo e seguendo le linee generali stabilite dalla Procura Generale dello Sport, terminata l'audizione veniva subito inviato al Sig. Tartarella il verbale, con invito a sottoscriverlo e restituirlo il giorno stesso via posta elettronica.

In data 23 e 28 ottobre 2025, tuttavia, a fronte della mancata trasmissione del verbale firmato, la Procura Federale sollecitava ripetutamente il Sig. Tartarella ad adempiere all'obbligo, tramite comunicazioni all'indirizzo e-mail "tartarellapietro3@gmail.com", senza ottenere però riscontro.

Il 13 novembre 2025 il tesserato veniva quindi convocato, ancora mediante comunicazione al detto indirizzo e-mail, per un'audizione telematica da tenersi il 26 novembre 2025, al fine di fornire eventuali delucidazioni e chiarimenti in merito alla propria condotta.

Stante il mancato riscontro, in data 24 novembre il Sig. Tartarella veniva nuovamente sollecitato a rispondere, ma invano, sicché successivamente non compariva neppure alla nuova audizione.

Conseguentemente, il 4 dicembre 2025, ravvisando profili di responsabilità disciplinare, la Procura Federale trasmetteva l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, mediante invio al tesserato al ripetuto indirizzo email "tartarellapietro3@gmail.com", nonché alla società di appartenenza A.s.d. Marathon Massafra, a mezzo p.e.c. regolarmente ricevuta come da ricevuta di avvenuta consegna in atti.

Il 13 dicembre 2025 il tesserato inviava dal (nuovo) recapito email "edil.tar@libero.it" comunicazione alla Procura Federale segnalando che, sebbene fosse stato ora avvisato dal Presidente della Marathon Massafra, non aveva ricevuto le precedenti comunicazioni, di non saper "aprire" le p.e.c. e fornendo recapiti alternativi (appunto "edil.tar@libero.it" e un numero di utenza telefonica cellulare).

In data 17 dicembre 2025 il Sig. Tartarella, questa volta proprio dal recapito "tartarellapietro3@gmail.com" (in precedenza invano utilizzato dalla Procura Federale), inviava ulteriore comunicazione dichiarando di non essere stato a conoscenza di tale indirizzo mail e, scusandosi per l'accaduto, chiedeva di essere ascoltato e forniva un ennesimo nuovo recapito alla p.e.c. "ediltsrls@pec.it".

Conseguentemente la Procura disponeva una nuova audizione per la data del 9 gennaio 2026, nel corso della quale l'Incolpato, pur debitamente ammonito, rinunciava all'assistenza del difensore e, confermando quale recapito la p.e.c. "ediltsrls@pec.it", riferiva in particolare quanto segue: «Non ho letto il capo d'incolpazione. Non sapevo dell'esistenza di

quella mail. L'ex Presidente fece lui la mail, quindi io non l'ho mai aperta. Quando ho ricevuto i solleciti da parte della Marathon allora sono riuscito a risalire alla mail. Non ho rimandato il verbale firmato perché pensavo che oggi avremmo fatto un'altra audizione e poi che ve l'avrei rinviato firmato».

Il 14 gennaio 2026 la Procura Federale, alla luce dell'attività d'indagine e ravvisando nella condotta profili di responsabilità disciplinare, trasmetteva all'indirizzo p.e.c. del tesserato l'atto di deferimento, regolarmente ricevuto come da ricevuta in atti, chiamandolo a rispondere dei seguenti comportamenti antiregolamentari:

«a) reiteratamente invitato a sottoscrivere il verbale di audizione del 20.10.2025 relativo al procedimento RGPF n. 48/FIDAL/25, ometteva di riscontrare le richieste della Procura Federale e, di fatto, rifiutava la firma del predetto documento, ponendo così in essere una condotta non collaborativa nei confronti della stessa Procura, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e doverosa cooperazione con gli organi federali

b) per non aver inteso presenziare alla disposta audizione del 26.11.2025 benché ritualmente convocato, senza fornire giustificazione, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e doverosa collaborazione con gli organi federali

Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 Reg.Giust Fidal; artt. 1, 2, 12 Codice di Comportamento Sportivo».

In data 16 gennaio 2026 il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per il giorno 10 febbraio, in videoconferenza da remoto, con provvedimento ritualmente notificato a tutte le parti.

Nei termini regolamentari il deferito non chiedeva copia degli atti, né le parti facevano pervenire memorie.

All'udienza del 10 febbraio 2026 erano presenti la Procura Federale, in persona dell'Avv. Fabio Portelli, e l'Incolpato Sig. Pietro Tartarella, privo di difensore.

L'Avv. Portelli si riportava al deferimento, ne spiegava i contenuti e, tenendo conto della

incensuratezza dell'incolpato, del fatto che la società di appartenenza aveva già patteggiato la sanzione, considerando inoltre la specificità della condotta in esame e la continuazione fra i due illeciti, chiedeva fosse applicata la squalifica per complessivi giorni 45.

Il Presidente del Tribunale Federale avvertiva l'incolpato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ammonendolo sulla necessità e opportunità della difesa tecnica, ma tuttavia, prendendo atto della sua insistenza nel voler rendere dichiarazioni spontanee, infine lo autorizzava.

Il Sig. Tartarella ripeteva quindi che non aveva consultato la e-mail che la società aveva indicato con il tesseramento, perché in realtà non era da lui utilizzata, e che aveva comunque collaborato, anche se in ogni caso si rimetteva alle decisioni del Tribunale.

All'esito della udienza il Tribunale Federale si riservava.

MOTIVI

Vale innanzitutto la pena ricordare che tutti i tesserati, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL, hanno un preciso obbligo di rispetto delle norme federali e dei principi fondamentali di lealtà, probità e correttezza sportiva.

Tra i principi costitutivi interni che governano l'ordinamento sportivo, di cui questo Collegio si è occupato, anche in recenti decisioni - sul punto confermate dalla Corte Federale d'Appello presso la FIDAL e coerenti con giurisprudenza e pareri del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - si deve riaffermare che i fondamentali canoni di lealtà, correttezza e probità, nonché del rispetto delle norme regolamentari sono - nell'ordinamento sportivo - la lente attraverso cui guardare per valutare l'illiceità o meno delle condotte.

Nella Giustizia Sportiva questo Collegio ha infatti l'obbligo istituzionale di confrontarsi – in virtù dell'art. 38 comma 11 dello Statuto FIDAL – con l'insieme delle specifiche disposizioni dell'ordinamento sportivo e con i principi generali che lo sostengono, quali:

- l'obbligo di «osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi

compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti» (art. 1 Codice di Comportamento Sportivo del CONI);

- *l'obbligo di «comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva» (art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI);*
- *la previsione per cui «I tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice comportamento sportivo. Sono, altresì, tenuti all'osservanza del Codice i componenti degli organi centrali e periferici del Coni» (Statuto CONI 13 bis);*
- *il rispetto dei «principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport» (art. 1.1 R.G.);*
- *l'obbligo di «osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa» (art. 2.1 R.G.);*
- *l'obbligo per «i tesserati chiamati a fornire elementi istruttori in procedimenti nei quali non rivestono la qualità di parti» di “fornire tempestivamente agli organi di giustizia risposte complete e veritiere, anche per iscritto se richieste, a tutti i quesiti ad esse rivolti ed a produrre tutti i documenti richiesti da tali organi» con la conseguenza che «la violazione di tale principio è punita quale illecito disciplinare» (art. 2.7 R.G.).*

E' indubbio quindi che la condotta contestata all'incolpato debba essere valutata alla luce dei citati principi.

Nel merito, a fronte delle circostanze in fatto e diritto dedotte, ed in ragione degli elementi probatori acquisiti dalla Procura Federale, si ritiene che il Sig. Tartarella sia responsabile degli addebiti disciplinari a lui contestati.

Con riferimento al primo capo di incolpazione, relativo alla mancata sottoscrizione del verbale di audizione del 20 ottobre 2025, dai mezzi di prova acquisiti risulta che il Sig. Tartarella non ha mai contestato o messo in dubbio l'esistenza del detto verbale, né di non averlo debitamente firmato e restituito, ragion per cui risulta integrata la violazione disciplinare contestatagli al capo "a)" del deferimento, ossia l'adozione di una condotta non collaborativa nei confronti della stessa Procura, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e doverosa cooperazione con gli organi federali.

Nello specifico si evidenzia che agli atti risultano sia le plurime richieste di sollecito alla firma del verbale, all'indirizzo che è del tutto verosimilmente quello fornito all'atto del tesseramento, sia le email del sistema di posta elettronica ordinaria Gmail attestanti la regolare consegna dei messaggi al recapito "tartarellapietro3@gmail.com".

L'asserita iniziale ignoranza della titolarità di tale recapito non giustifica affatto il Tesserato, in quanto il citato indirizzo era indicato nel verbale di audizione del 20 ottobre 2025, da considerarsi pacificamente ed espressamente confermato a posteriori dal Sig. Tartarella, ancorché all'epoca non firmato.

D'altra parte, anche a prescindere da tale circostanza e tenuto conto della regolare consegna delle email al recapito "tartarellapietro3@gmail.com", è assorbente la considerazione che, secondo un generale principio di autoresponsabilità (cfr. Cass. Civ. 25131/2024), il tesserato è tenuto a controllare il recapito di posta elettronica fornito alla FIDAL, tramite la società di appartenenza, al momento del tesseramento o nell'ambito di altro procedimento (cfr. art. 24 Regolamento di Giustizia FIDAL).

Al dato oggettivo della mancata restituzione del verbale firmato, si unisce quindi anche il dato dell'integrazione dell'elemento psicologico dell'illecito in quanto è espressamente stabilito ex art. 1.2 R.G. FIDAL che *"l'ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto"*.

Ed invero il Sig. Tartarella ha dimostrato in questo aspetto della vicenda sia la grave violazione delle comuni regole di diligenza e prudenza, sia l'ignoranza, altrettanto colposa, delle norme regolamentari.

Da queste considerazioni deriva anche la responsabilità del Sig. Tartarella quanto al secondo capo di incolpazione, relativo alla ingiustificata assenza all'audizione del 26 novembre 2025, costituente invero conseguenza della sua grave negligenza e della sua ingiustificabile ignoranza e trascuratezza delle norme federali, che oltretutto ha ingiustamente aggravato di incombenzi evitabili il procedimento disciplinare condotto dalla Procura Federale verso altri tesserati.

Si tratta di seconda condotta che, ai fini sanzionatori, può tuttavia essere unificata alla prima secondo il principio della continuazione di cui all'art. 81 comma 2 del Codice Penale, pacificamente applicabile nel processo sportivo disciplinare, anche perché più favorevole all'Incolpato, atteso che conduce ad una sanzione minore rispetto alla somma di due separate sanzioni.

In conclusione, avendo la Procura Federale dimostrato la concreta sussistenza dei fatti contestati nell'atto di deferimento, il Sig. Pietro Tartarella è da ritenersi responsabile della violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; dell'art. 22 Regolamento Organico FIDAL; dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 2 comma 1 Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché degli articoli 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 R.G. FIDAL, stante l'assenza di precedenti disciplinari, la successiva comparizione del tesserato all'audizione del 9 gennaio 2026 e la dichiarazione di scuse offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 ultimo periodo R.G. FIDAL e fermi i limiti di cui al successivo comma 4, si reputa congruo diminuire la sanzione rispetto alla richiesta della Procura Federale e contenerla, unificando nel vincolo continuazione i due addebiti contestati, nella misura finale complessiva di giorni 30 di squalifica ai sensi dell'art. 5 comma 5 R.G., così calcolata: sanzione base giorni 30 aumentata di giorni 10 per la continuazione fra le due condotte illecite e diminuita di $\frac{1}{3}$, ossia giorni 10, per la concessione delle suddette circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

dichiara il Sig. **Pietro TARTARELLA** (tess. n.QF002598 – cod. Soc. TA446) responsabile degli addebiti nei sensi di cui in motivazione e pertanto applica al medesimo la sanzione di complessivi giorni 30 di squalifica, decorrenti dalla data di comunicazione all'Incolpato di questa decisione.

Avverte

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché, successivamente curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione, comunichi senza indugio questa decisione:

- al Sig. Pietro Tartarella alla p.e.c. ediltsrls@pec.it, alla email tartarellapietro3@gmail.com, nonché alla p.e.c. della società sportiva presso cui è attualmente tesserato;
- alla Procura Federale.

Roma, 19 febbraio 2026

Avv. Armando Argano - Presidente

Avv. Francesco Banchelli - Componente

Avv. Elisa Brigandì - Componente Estensore